

Modifica circolare n. 15098 del 30 novembre 1993 (semidirettivi)

(Deliberazione del 30 maggio 2007)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 30 maggio 2007, ha adottato la seguente delibera:

“Il Consiglio,

premesso che con delibera plenaria del 13 marzo 2007, adottata su proposta della Terza Commissione, è stata modificata la circolare n.15098 del 30 novembre 1993;

considerato che detta circolare disciplina compiutamente non solo le assegnazioni ed i tramutamenti a posti ordinari di primo e secondo grado ma anche il conferimento di funzioni particolari ed, in ispecie, gli incarichi per posti semidirettivi (**paragrafo I, capo 2, comma 2° lettere a), b) e c)** della circolare);

che, per espressa indicazione normativa (**paragrafo II**) da parte del Consiglio, “la disciplina delle assegnazioni e dei tramutamenti deve considerarsi unitaria” avuto riguardo sia ai posti ordinari che a quelli semidirettivi;

che, in particolare, le regole strutturali della procedura amministrativa su cui si fonda l’intera disciplina dei trasferimenti e delle assegnazioni (con esclusione dei posti direttivi) sono, salvo specifiche indicazioni, unitarie e comuni (**paragrafo III**, che regola i tempi ed i modi delle pubblicazioni; **paragrafo IV**, relativo alla disciplina per la determinazione delle sedi a copertura urgente; **paragrafo V**, che disciplina e regola la legittimazione, la richiesta e la validità del parere ai sensi dell’art. 190 O.G., la segnalazione delle incompatibilità, il numero delle domande complessive – per posti ordinari e semidirettivi – valide, l’ordine di preferenza, la disciplina dell’accantonamento, la disciplina della proposta, la disciplina degli effetti della revoca, la disciplina del trasferimento d’ufficio; **paragrafo VI**, che regola la disciplina della revoca della domanda e della delibera; **paragrafo VII** sulla nozione di attitudini; **paragrafo XII** sulla nozione di merito; **paragrafo XIII** sul computo dell’anzianità; **paragrafo XIV** su altri criteri preferenziali; **paragrafo XIV bis** sui trasferimenti (a posti ordinari e semidirettivi) presso gli uffici giudiziari della Provincia di Bolzano);

che questa regolamentazione unitaria trova giustificazione nella originaria assegnazione dell’intera disciplina dei tramutamenti (ad eccezione del conferimento dei posti direttivi) alla Terza Commissione;

che tale ripartizione è mutata – a seguito della modifica del Regolamento Interno del Consiglio – dall’agosto 2003, con attribuzione delle competenze per il conferimento dei posti semidirettivi alla Quinta Commissione, nella prospettiva, tra l’altro, di una futura innovazione della disciplina procedimentale e valutativa secondo parametri più prossimi a quella prevista per i posti direttivi;

considerato, peraltro, che, allo stato, la disciplina consiliare per il conferimento dei posti semidirettivi non è stata oggetto di significative innovazioni e che la discussione in sede di Commissione ha preso atto – ai fini delle proprie determinazioni – della necessità di considerare la prossima nuova disciplina ordinamentale degli incarichi in oggetto;

rilevato, pertanto, che la recente modifica della circolare n.15098/1993 ad impulso della Terza Commissione è intervenuta anche su disposizioni di carattere strutturale, incidenti, dunque, anche sul procedimento per il conferimento dei posti semidirettivi;

che, peraltro, taluna delle modifiche introdotte risulta poco compatibile riguardo alla natura dei posti da conferire di competenza della Quinta Commissione, risultando assenti, vuoi per il numero degli aspiranti, vuoi per la particolare ed incisiva valutazione dei profili attitudinali e di merito e per l'accentuata comparazione che caratterizza la procedura concorsuale, le esigenze che sono state poste a fondamento delle recenti innovazioni della circolare;

che, in particolare, in tale prospettiva, vengono in rilievo le seguenti disposizioni:

- al paragrafo V i capi

12 ter. (nuovo)

La richiesta del c.d. "accantonamento" del posto equivale in ogni caso ad accettazione "con riserva", all'esito negativo per l'interessato della procedura relativa ad altri posti più ambiti. (nuovo)

13. (nella formulazione modificata)

Le domande conservano validità fino a che non vengano revocate espressamente con successiva dichiarazione, implicitamente con nuova domanda che non riproponga le precedenti, ovvero nelle forme di cui al successivo comma 3.

La revoca si intende relativa a qualsiasi domanda formulata per il posto a cui essa è riferita, a prescindere da una specifica pubblicazione.

La revoca formulata dall'interessato dopo il relativo preavviso di proposta, si intende effettuata anche in merito a tutte le domande presentate o confermate, a prescindere da una specifica pubblicazione, che seguono nell'ordine di preferenza e relative a posti pubblicati col medesimo bando. La revoca formulata prima del preavviso di proposta non produce alcun effetto in relazione alle altre domande.

16. (nella formulazione modificata)

L'eventuale documentazione, specificatamente indicata con la domanda, deve essere trasmessa al Consiglio superiore della magistratura con le modalità e nei termini previsti nel bando di pubblicazione. E' facoltà dell'interessato formulare espresso riferimento a documentazione già prodotta in occasione di precedenti domande di tramutamento, secondo le specifiche indicazioni contenute nel bando di concorso.

- al paragrafo VI i capi

1 bis. (nuovo)

Prima della relativa proposta o delle proposte di trasferimento al medesimo ufficio la competente Commissione comunicherà a più interessati collocati in posizione utile di graduatoria ed in ogni caso ad un numero di aspiranti pari almeno al triplo dei posti da coprire atto di preavviso di possibile proposta. Si osservano, per la comunicazione di tale preavviso al magistrato e per la successiva attestazione dell'avvenuta comunicazione da trasmettere al Consiglio, le disposizioni di cui al precedente punto 1.

2. (nella formulazione modificata)

Il destinatario di tale preavviso ha la facoltà di revocare l'istanza di trasferimento o di assegnazione a nuove funzioni con dichiarazione che dovrà pervenire al Consiglio a mezzo telefax entro 3 giorni dalla comunicazione.

Trascorso tale termine e fino alla delibera la revoca potrà essere accolta solo per eccezionali ragioni di salute, di servizio o familiari.

- al paragrafo XII il capo

4 bis. (nuovo)

Il mancato aggiornamento della documentazione allegata alla domanda di trasferimento, con riferimento all'attività giudiziaria espletata dall'interessato ed alle statistiche comparate dell'ufficio di appartenenza, comporterà una penalizzazione nel relativo punteggio previsto per il merito, proporzionale rispetto al periodo di attività non documentata.

che, pertanto, in relazione alla imminente pubblicazione, appare necessario – riservata una più ampia disamina della regolamentazione di tutta la disciplina per il conferimento degli incarichi semidirettivi – procedere ad una modifica della vigente circolare n.15098/1993, escludendo – per i posti in esame – l'applicazione delle recenti modifiche e ripristinando il testo previgente, con la introduzione di un apposito capo nel paragrafo XIX relativo alle regole specifiche per l'assegnazione delle funzioni semidirettive,

Tutto ciò considerato,

delibera

al paragrafo XIX della circolare n.15098 del 30 novembre 1993 è inserito il seguente capo 6:

“6. Per il conferimento degli incarichi a funzioni semidirettive non si applicano i paragrafi V, capi 12 ter, 13 e 16, VI, capi 1 bis e 2, XII, capo 4 bis e si applicano le disposizioni di cui ai commi che seguono.

Le domande conservano validità fino a che non vengano revocate espressamente con successiva dichiarazione, implicitamente con nuova domanda che non riproponga le precedenti, ovvero nelle forme di cui al successivo comma 3. La revoca si intende relativa a qualsiasi domanda formulata per il posto a cui essa è riferita, a prescindere da una specifica pubblicazione. La revoca formulata dall'interessato dopo la relativa proposta, si intende effettuata anche in merito a tutte le domande presentate o confermate, a prescindere da una specifica pubblicazione, che seguono nell'ordine di preferenza e relative a posti pubblicati col medesimo bando.

L'eventuale documentazione, specificatamente indicata con la domanda, deve essere trasmessa al Consiglio superiore della magistratura e depositata presso l'Ufficio di appartenenza, anche solo in copia fotostatica, nei termini previsti nel bando di pubblicazione. E' facoltà dell'interessato formulare espresso riferimento ad altra documentazione, già prodotta in occasione di precedenti domande di tramutamento.

L'eventuale revoca dell'istanza di trasferimento o di assegnazione a nuove funzioni dovrà pervenire al Consiglio a mezzo telefax entro 3 giorni dalla comunicazione. Trascorso tale termine e fino alla delibera la revoca potrà essere accolta solo per eccezionali ragioni di salute, di servizio o familiari.”